



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 36/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio D'AMATO Presidente

Rossana DE CORATO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 37966** del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 22189 relativo al Servizio Economato del Comune di Ischitella (FG) reso dall'agente contabile **VOTO Stefania**, nata a San Giovanni Rotondo il 13.05.1982 (FG) (c.f. VTO SFN 82E53 H926P) e residente in Ischitella alla via Pozzuoli 14, elettivamente domiciliata in Ischitella in Corso Cesare Battisti 134, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giangualano, che la rappresenta e difende;

e nei confronti del Vice-Economo, **PIZZARELLI Francesca** (PZZFNC93L47H926Q) nata il 07.07.1993 a San Giovanni Rotondo (FG) e residente in Ischitella (FG) alla Via De Angelis n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Rutigliano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del medesimo difensore sito in Apricena (FG) al P.le Andrea Costa n.5;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato relatore n.354/2025 e relativo verbale del revisore;



Richiamata l'ordinanza a verbale dell'udienza del 22 ottobre 2025, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Vice Economo, rag. Francesca Pizzarelli;

Uditi nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 con l'assistenza del Segretario Maria Teresa Savino - relatore il Primo Referendario Andrea Costa -, il P.M., in persona del Sost. Daniele Giannini, e, in virtù di delega scritta, l'avv. Gaetano Zonno per l'Economo Volo e l'avv. Mario Angelini per il Vice-economo Pizzaretti;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione 354/2025, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del conto n.22189 reso da Stefania Voto, in qualità di agente contabile del Comune di Ischitella (FG), relativo alla gestione del Servizio Economale per l'esercizio finanziario 2024.

In particolare, il Magistrato istruttore ha sottoposto all'esame del Collegio la gestione dell'agente contabile, ai fini della declaratoria della irregolarità del conto, alla luce delle criticità evidenziate nel verbale del Revisore, chiedendo altresì la condanna dell'Economo alla restituzione in favore dell'Amministrazione comunale dell'importo di € 555,07.

Si è costituito in giudizio l'Economo, tramite legale, presentando le proprie osservazioni in merito a quanto prospettato nella Relazione, chiedendo il rigetto della pretesa, in quanto inammissibile e infondata, nonché in via subordinata l'applicazione del potere riduttivo.

In particolare, con riferimento all'annualità 2024, il difensore ha segnalato,



tra l'altro, che la Voto dal 22/05/2024 al 07/12/2024 si trovava in congedo di maternità e che pertanto alcune spese economali, oggetto di contestazione, sono state effettuate dal Vice Economo.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 22 ottobre 2025, è stata quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Vice Economo, Francesca Pizzarelli, con riferimento alle spese economali, oggetto di contestazione, effettuate nel periodo in cui la Voto si trovava in congedo di maternità.

La Procura regionale ha depositato il parere di competenza, chiedendo, previa declaratoria di irregolarità del conto, in via principale la condanna dell'Economo Voto alla restituzione di tutte le somme relative alle spese ritenute non scaricabili, e, in via subordinata, ove venga depositata la documentazione necessaria a dimostrare l'estraneità ai fatti della Voto, la condanna della "Vice economo" Pizzarelli con riferimento al periodo di sostituzione della titolare.

Il Vice-economo si è costituito tramite legale, contestando ogni addebito per le ragioni meglio sviluppate nella memoria di costituzione.

All'udienza dell'11 febbraio 2026, il Pubblico ministero ha confermato le conclusioni di cui al parere, mentre i difensori degli agenti contabili si sono riportati alle conclusioni dei rispettivi scritti.

La causa è stata quindi posta in decisione.

2. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene ai profili di irregolarità prospettati dal Magistrato istruttore con riferimento al conto giudiziale reso dall'Agente contabile Voto relativo al Servizio economato del Comune di Ischitella (FG) per l'esercizio finanziario 2024, gestito, nel



periodo di assenza della titolare (dal 22/05/2024 al 07/12/2024), dal Vice-economo Pizzarelli.

3. In primo luogo, il Collegio ritiene necessario, anche alla luce delle deduzioni difensive sollevate dalla difesa delle parti, affrontare il tema della posizione del Vice-economo Pizzarelli.

Al riguardo, va preliminarmente precisato come risulti pacifico che, nel periodo di assenza per maternità della Voto, le funzioni di Economo siano state assunte dalla Pizzarelli, circostanza non contestata e confermata dalla sottoscrizione da parte del Vice-economo dei buoni economali nel periodo in questione.

Ciò posto, viene in primo luogo in rilievo la Deliberazione n.28 del 17 aprile 2020, acquisita dal Magistrato istruttore, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a nominare:

- *Responsabile del Servizio di Economato del Comune di Ischitella (FG) la dipendente Dott.ssa Stefania VOTO, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Contabile, Categoria C - Posizione economica C1, conferendo alla stessa la qualifica di Agente Contabile;*

- *Vice - Responsabile del Servizio di Economato del Comune di Ischitella (FG) la dipendente Rag. Francesca PIZZARELLI, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Contabile, Categoria C Posizione economica C1, la quale svolgerà le funzioni in questione in tutti i casi di impedimento o assenza dell'Economo su nominato conferendo alla stessa, in tali casi, la qualifica di Agente Contabile;”.*

Alla luce del provvedimento organizzativo sopra richiamato, deve ritenersi che, nel periodo di assenza o impedimento del titolare della funzione, il



Vice-economo assuma a tutti gli effetti la qualifica di Agente contabile, con tutto ciò che questo comporti sotto il profilo delle relative responsabilità.

Appaiono dunque del tutto irrilevanti, ai fini del corretto inquadramento della posizione del Vice-economo, gli atti organizzativi depositati dalla difesa della Pizzarelli, a supporto dell'asserita assenza di potere decisionale e dunque di responsabilità in capo alla stessa.

In particolare, prendendo in esame i provvedimenti di epoca successiva alla nomina a Vice-economo, la difesa ha, tra l'altro, prodotto i provvedimenti (determinazioni n.6 del 19 febbraio 2024 e n.24 del 22 maggio 2024) con i quali sono state attribuite alla Pizzarelli per l'anno 2023 e l'anno 2024, specifiche responsabilità e relative indennità, ovvero *"...l'elaborazione e la gestione dei cedolini paghe, incluse le informazioni necessarie da fornire ai dipendenti circa il dettaglio delle elaborazioni effettuate; delle verifiche delle quadrature mensili con i contributi da versare; delle predisposizioni modello F24, da inviare telematicamente tramite piattaforma desktop telematica all'agenzia dell'entrate"*.

È del tutto evidente che l'attribuzione di specifiche responsabilità nell'ambito del Settore Finanziario non è sufficiente per ritenere che la funzione di Vice-economo, formalmente attribuita dall'Amministrazione, comporti l'assenza di autonomia decisionale.

4. A questo punto, chiarita la posizione del Vice-economo, il Collegio non può non ribadire che il Conto giudiziale, al fine di dare una compiuta evidenza della successione delle gestioni, avrebbe dovuto essere stato sottoscritto da entrambi gli Agenti contabili con riferimento ai rispettivi periodi di competenza.



Non risulta peraltro che, al momento dell'avvicendamento, sia stato predisposto apposito verbale di passaggio di consegne.

Trattasi ad ogni buon fine di rilievi di natura prettamente formale.

5. Venendo alle osservazioni formulate nella Relazione istruttoria, e partendo dalle criticità strutturali, il Magistrato deferente ha prospettato l'irregolarità del conto giudiziale, nella misura in cui:

- la costituzione del fondo economale avvenuta in assenza di determinazione dirigenziale di impegno della spesa, seppur in coerenza con la disposizione regolamentare, non appare in linea con il modulo procedimentale che assicuri la corretta contabilizzazione della spesa;

- a fronte di un'anticipazione di € 3.000,00, non reintegrata nel corso dell'esercizio finanziario, risultano contabilizzate spese per un totale di € 10.168,52 sostenute con l'utilizzo dei rimborsi periodici, da ritenersi come impropri reintegri del fondo economale con conseguente irregolare incremento dello stesso.

Al riguardo, le difese hanno osservato come tali criticità non possano essere addebitate all'agente contabile, trattandosi di atti (dotazione del fondo, anticipazioni) di competenza dei responsabili di settore e/o degli organi deliberativi dell'Ente.

5.a Ciò posto, come già evidenziato con riferimento all'annualità 2023 (cfr. sentenza n.244/25), il Collegio ritiene di condividere i profili di irregolarità sollevati dal Magistrato istruttore.

Con riferimento al primo profilo, la giurisprudenza della Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi, ha avuto modo di precisare che “...la mera emissione di mandati di pagamento per costituire l'anticipazione (...) non



previamente autorizzati da una apposita delibera di Giunta, ovvero da una determinazione del competente funzionario (...) si pone in netto contrasto con la necessità che la gestione del servizio economale sia adeguatamente proceduralizzata affinché siano sempre garantiti: (i) l'esatta contabilizzazione in bilancio; (ii) la correttezza delle operazioni di reintegro della cassa; (iii) il rispetto delle regole che disciplinano l'imputazione del fondo negli appositi capitoli di bilancio..." (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, sent. 30.01.2024 n. 20).

Quanto alle anticipazioni, il Magistrato deferente ha correttamente evidenziato, anche sulla scorta di quanto già affermato dalla Sezione in casi analoghi, che *"Una simile modalità operativa viola il principio di legalità della spesa e rischia di consentire uno sviluppo incontrollato della spesa economale che sfugge ai vincoli delle previsioni di bilancio del fondo, impedendo all'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente l'effettivo controllo della stessa* (ex multis Sez. Giurisdiz. Puglia, 18 dicembre 2023, n.375).

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non può che dichiararsi la irregolarità del conto giudiziale *in parte qua*, senza addebito all'Economo, trattandosi di criticità strutturali, da ricondurre al contesto organizzativo dell'Ente e da emendare mediante iniziative migliorative *pro futuro*, dai quali non discende alcun ammanco.

6. Passando ai profili di irregolarità inerenti all'utilizzo improprio della cassa economale, osserva il Collegio che il Magistrato deferente ritiene non scaricabili, con conseguente addebito all'Agente contabile, dei seguenti buoni economali relativi a spese per acquisti asseritamente non coerenti con



le finalità istituzionali dell'Ente civico:

Buoni economici sottoscritti dall'Economo Voto

- Buono economico n. 28 relativo a spese effettuate per partecipazione a celebrazioni funebri: € 97,50;

- Buono economico n. 3, relativo a spese di rappresentanza anticipate dal Sindaco (caffetteria incontro con rappresentanti del comparto agricolo): € 80,00.

Buoni economici sottoscritti dal Vice Economo Pizzarelli

- Buono economico n. 94 relativo a Spese di rappresentanza festeggiamenti Santo Patrono: € 60,00;

- Buono Economico, n. 104 relativo a Spese di rappresentanza festeggiamenti Santo Patrono: € 75,80;

- Buono Economico, n. 125 relativo a spese per Rinfresco festeggiamenti in onore del Crocefisso di Varano: € 76,00;

- Buono Economico n.126 relativo a Spese di rappresentanza in occasione dei festeggiamenti in onore del Crocefisso di Varano: € 88,00;

- Buono Economico n. 127 relativo a Spese di rappresentanza in occasione dei festeggiamenti in onore del Crocefisso di Varano: € 77,70.

7. Ciò posto, va fatto preliminarmente richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, in merito alla responsabilità dell'Economo, e in particolare:

- l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e pertanto deve dimostrare, nel conto reso annualmente, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;



- l'economo è legittimato a utilizzare il fondo economale per spese esclusivamente ed espressamente previste nel relativo regolamento, senza distrazione alcuna;

- in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese economali va affermata l'irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente.

8. Partendo dalla posizione dell'agente contabile Voto, e prendendo le mosse dal buon economale n. 28, va richiamato quanto affermato nella citata sentenza della Sezione n.244/25 con riferimento alla irregolarità delle spese effettuate per onoranze funebri, nel caso di specie il Comandante della tenenza della Guardia di Finanza del Comune di Sannicandro Garganico e uno *“storico elettricista di Ischitella”*, *“... non essendo in alcun modo possibile che l'amministrazione effettui siffatte spese ogni qualvolta venga a mancare un familiare di un proprio dipendente, in ragione dell'assoluta estraneità delle stesse alle finalità istituzionali dell'ente e della loro non riconducibilità neanche ad esigenze di rappresentanza in ragione dell'assenza di accrescimento di prestigio conseguente alle spese in questione”* (Sent. Giur. Puglia, sent. n. 2/2025).

Purtuttavia, anche per l'annualità 2024, va escluso ogni addebito con riferimento a tale spesa, in ragione del carattere non univoco del Regolamento economale, il quale, all'art. 8, elenca tra le altre spese effettuabili con la cassa economale, quelle per *“onoranze”*, senza tuttavia che sia specificato in favore di chi tali spese possano essere effettuate



eventualmente al fine di accrescere l'immagine dell'Ente civico (ad es. onoranze per cittadini illustri, non abbienti).

8.a Con riferimento al Buono economale n.3, trattasi di spese per caffetteria sostenute in occasione di un convegno dal titolo *“Nuova Pac '23 '27 – CSR Complemento Regionale per lo Sviluppo della Regione Puglia”* patrocinato dal Comune di Ischitella che ha visto la presenza di dirigenti del comparto agricolo della Regione Puglia.

Il Collegio, tenuto conto del carattere istituzionale dell'evento, ritiene che le spese possano ritenersi rientrare nella categoria delle spese per *“...cerimonie, ricevimenti...”* (art. 8, comma 1 lett. f del Regolamento comunale per il servizio Economo), con conseguente sussistenza dei presupposti per il discarico dell'Economo.

9. Venendo alla posizione del Vice economo, il Collegio ritiene non pertinenti le deduzioni difensive sviluppate nella memoria difensiva, volte a supportare l'assenza di responsabilità tenuto conto della funzione vicaria svolta dalla Pizzarelli che avrebbe solo operato al fine di garantire la continuità operativa, dando seguito alla prassi già in essere, non avendo peraltro alcun potere decisionale.

Al riguardo, va evidenziato che, come detto, in caso di assenza dell'Economo, la Pizzarelli ha assunto pienamente la funzione di Agente contabile, ivi comprese le relative responsabilità.

Non pare altresì condivisibile il riferimento alla necessità di dare continuità, e dunque di assenza di potere decisionale, tenuto conto che la gestione economale si caratterizza proprio per la funzione di effettuazione all'occorrenza di spese minute per far fronte alle quali non è possibile



ricorrere alle ordinarie procedure di spesa.

Resta dunque ferma la necessità per l'Agente contabile di verificare la pertinenza della singola spesa da effettuarsi con il fondo economale, ciò anche nelle ipotesi in cui la stessa sia stata già autorizzata dai propri predecessori.

9.a Venendo alle singole contestazioni del Magistrato deferente, osserva il Collegio che i buoni economali n.ri 94 e 104 riportano come causale Spese per i festeggiamenti del Santo Patrono di Ischitella, adottate sulla base di richiesta del Sindaco, consistenti in alimenti da pasticceria, nonché bibite, piatti e bicchieri per l'intrattenimento degli ospiti istituzionali.

Al riguardo, osserva il Collegio che il citato art. 8, comma 1, lett. f) del Regolamento del servizio economale prevede tra le spese effettuabili con il Fondo economale, quelle per "...cerimonie e ricevimenti...", senza che sia precisato se si tratti di eventi di natura civile o religiosa.

Pertanto, si ritiene che vada escluso ogni addebito di tale spesa, in ragione del carattere non univoco del Regolamento economale.

9.b Con riferimento ai buoni economali n.125, 126 e 127, trattasi di spese sostenute in occasione dell'evento estivo "Foce del Varano" per i festeggiamenti del "Crocefisso" adottate sulla base di richiesta del Sindaco, consistenti in consumazioni presso ristoranti e acquisto bevande e bicchieri. Con riferimento a tali spese, l'ente ha trasmesso solo una determinazione di autorizzazione rilasciata ad un privato per lo svolgimento di uno spettacolo in data 29.08.2024 e la comunicazione di rinvio a data da destinarsi a firma del Sindaco dell'evento programmato alla foce del Varano per il 23.08.2024. Ciò posto, osserva il Collegio che mentre le spese relative ai buoni



economali n. 125 e n.127 paiono riferirsi alla preparazione di un rinfresco in occasione dell'evento, la spesa relativa al buono economale n.126 riguarda la consumazione di un pranzo in data 29 agosto 2024 presso il Ristorante il Giardino, come da scontrino rilasciato dalla struttura in cui sono registrati n.4 coperti.

Al riguardo, non sono stati forniti elementi conoscitivi in merito ai partecipanti al pranzo tenutisi, secondo quanto affermato dalla richiesta del Sindaco, in occasione dei festeggiamenti per il Crocifisso della Foce del Varano del 29 agosto 2024.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che le spese relative ai buoni economali n.125 e n.127 non possano essere addebitate al Vice-economo in quanto rientrati nella categoria delle spese per "...ricevimenti...", mentre quella relativa al buono n.126, in assenza di elementi in grado di verificare l'inerenza della spesa a finalità di rappresentanza, non può essere ammessa a discarico, con conseguente addebito a carico del Vice-economo.

10. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, va dichiarata la irregolarità del conto giudiziale per i motivi sopra sviluppati, con addebito al Vice-economo Pizzarelli dell'importo di € 88,00.

Sulla somma sono dovuti gli interessi legali maturati, decorrenti dall'1^o gennaio 2025, momento nel quale deve ritenersi sorta l'obbligazione giuridica, inadempita dall'agente contabile, di restituzione della somma anticipatagli a titolo di disponibilità del fondo economale annuale gestito.

11. La declaratoria di irregolarità con addebito comporta che il Vice-Economo sia condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate dalla Segreteria con nota in calce.



P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,
definitivamente pronunciando nel giudizio **n.37966**,

- dichiara irregolare il conto n. 22189 del Comune di Ischitella (FG)
relativo all'esercizio finanziario 2024, nei sensi di cui in motivazione;

- condanna Francesca Pizzarelli, in qualità di agente contabile, al
pagamento in favore del Comune di Ischitella (FG) dell'importo
complessivo di € 88,00 (ottantotto/00), oltre interessi, nonché al pagamento
delle spese di lite liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea Costa

Antonio D'Amato

Depositata in Segreteria in data 18 febbraio 2026

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia
del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 144,00.

Il Funzionario

Maria Teresa Savino